

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1016

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRONZA CREPAZ

Modifica all'articolo 2120 del codice civile, concernente la possibilità di frazionamento dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto

Presentata il 12 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge va nella direzione di una revisione, se così vogliamo dire, minimale della legislazione attuale attraverso una chiave familiare di lettura. Il tentativo è quello di adeguare la normativa vigente ad un quadro sociale e politico nuovo che sempre più si renda conto della centralità della famiglia.

Questa proposta, senza onere finanziario alcuno né per il soggetto economico pubblico né per il soggetto economico privato, vuole andare nel senso di un sostegno alle scelte della famiglia.

La proposta di modifica interviene sull'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, di riforma della disci-

plina del trattamento di fine rapporto (TFR), spettante ai lavoratori subordinati, che prima dell'entrata in vigore di tale legge era denominato indennità di anzianità.

La citata legge n. 297 del 1982, la cui approvazione ha fatto seguito ad un vivo dibattito sull'istituto del trattamento di fine rapporto, ha modificato tale istituto sia nel senso di variare i criteri di computo del trattamento stesso, sia nel senso di disciplinare diversamente le modalità di erogazione. In proposito, è stata prevista una norma che non trovava riscontro nella legislazione precedente, importante perché costruita per dare la possibilità al cittadino di rispondere ad emergenze finanziarie che si presentassero durante il

suo rapporto lavorativo: la facoltà di richiedere durante il rapporto di lavoro la corresponsione anticipata di parte del trattamento, attribuita al prestatore che da almeno otto anni sia alle dipendenze dello stesso datore.

Tale facoltà è regolamentata in questa maniera: in primo luogo, l'anticipazione che può essere richiesta per una sola volta, non può superare il 70 per cento della somma cui avrebbe diritto il lavoratore nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta: inoltre l'anticipazione può essere concessa solo per il soddisfacimento di esigenze nominate: la necessità (accertata da strutture sanitarie pubbliche) di effettuare spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, ovvero la volontà (dimostrata in base all'atto pubblico di acquisto) di acquisire la « prima casa » di abitazione per il lavoratore ed i suoi figli. Infine, tale facoltà è sottoposta al limite del soddisfacimento annuale circoscritto, per datore di lavoro, al 10 per cento degli aventi diritto ed al 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

Nella prassi, la norma è stata interpretata nel senso che beneficiari delle cure mediche possono essere anche i familiari a carico del prestatore; acquirenti dell'alloggio da adibire a « prima casa » possono essere solo il prestatore ed i suoi figli, con l'esclusione del coniuge (ancorché in regime di comunione legale dei beni), e con l'esclusione delle ipotesi in cui l'alloggio si trovi in località diversa dalla residenza abituale del lavoratore; sono equiparate all'acquisto le ipotesi di partecipazione a cooperative edilizie o costruzione « in proprio » dell'unità abitativa.

Leggi speciali tutelano l'effettività del diritto del prestatore alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, im-

nendo ad una vasta fascia di imprese datrici di lavoro, in sede di redazione dei bilanci annuali, l'accantonamento di somme determinate, allo scopo di costituire appositi fondi che garantiscano l'erogazione dei trattamenti (in genere, di non trascurabile importo) nel momento in cui divengono esigibili. Tali accantonamenti, come facilmente si immagina, costituiscono poste di notevole ammontare nel bilancio di un'azienda, e la loro consistenza globale raggiunge cifre che certamente hanno rilievo macroeconomico; qualunque intervento normativo sulla relativa disciplina giuridica, pertanto, non può non tenere conto degli effetti che si possono verificare in un equilibrio economico-finanziario certamente sofisticato.

In tale assetto normativo, la proposta di modifica interviene nel senso di consentire il frazionamento dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, senza modificare le altre limitazioni apposte alla facoltà di richiedere tale anticipazione, e senza — in particolare — modificare il « tetto » complessivamente ottenibile, che resta pari al 70 per cento dell'ammontare maturato al momento della richiesta, né il requisito della dipendenza da almeno otto anni dal medesimo datore di lavoro.

Non pare, pertanto, che la modifica proposta possa sensibilmente modificare l'assetto contabile di ciascuna azienda e — conseguentemente — gli equilibri micro e macroeconomici che dipendono dall'ottimale gestione delle somme destinate al trattamento di fine rapporto. Restano, in tale assetto, gli indubbi vantaggi che al prestatore di lavoro derivano da una più facile gestibilità del beneficio, resi ancora più evidenti dalla particolare natura delle causali che ne legittimano l'ottenimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. I.

1. All'articolo 2120 del codice civile, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

« Ricorrendone i presupposti l'anticipazione può essere chiesta ed ottenuta anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, per quote che complessivamente non superino il limite del 70 per cento di cui al sesto comma, e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».